

221/180

Regione Emilia Romagna

OGGETTO 3585

Giunta Regionale

Gabinetto del Presidente della Giunta

Servizio Segreteria e Affari generali della Giunta.
Affari generali della Presidenza. Pari opportunità

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Sonia Cioffi

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0010690-07/05/2008-ALRER

REGIONE EMILIA-ROMAGNA GIUNTA

PG.2008. 0115333

del 07/05/2008



ALLA
DIREZIONE GENERALE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO: Iscrizione argomento all'Odg. dell'Assemblea Legislativa

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

(deliberazione di giunta regionale n. 633 del 5 maggio 2008)

(Si unisce copia della succitata deliberazione n. 633/2008).

40127 Bologna - viale Aldo Moro, 52 - Tel. 051.6395340 / 051.6395738 - Fax 051.6395785
e-mail: segiunta@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			48	100	80	50	10		2008	1	

PROGR. N. 633/2008



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Direzione generale

Oggetto n. 2585
Prot. n. 10690
Comm. ass.re refer. III Territorio Ambiente
Comm. ass.re consult. diameto

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il Responsabile

Alina

Questo giorno di LUNEDI' 5 (CINQUE) del mese di MAGGIO dell' anno 2008 (DUEMILAOTTO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 4) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 5) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 6) DAPPORTO ANNA MARIA | - Assessore |
| 7) GILLI LUIGI | - Assessore |
| 8) MANZINI PAOLA | - Assessore |
| 9) RABBONI TIBERIO | - Assessore |
| 10) RONCHI ALBERTO | - Assessore |
| 11) ZANICHELLI LINO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO

OGGETTO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

COD.DOCUMENTO DAM/08/106060

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4;
- D. Lgs. 8 novembre 2006 , n.284;
- La deliberazione della Giunta Regionale n.629 del 2 maggio 2006;

Premesso

- che in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale;

- che è intenzione della Regione Emilia Romagna approvare una legge per dare attuazione della parte seconda del D. Lgs n.152 del 2006 come modificato;

Considerato:

- che è necessario, per conseguire subito la possibilità di effettuazione delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) nel territorio regionale, individuare il soggetto competente ad effettuare tali valutazioni;

- che alcuni piani e programmi oggetto di VAS ai sensi del D.Lgs. n.152 del 2006 sono stati sottoposti a procedura di VALSAT, che prevede alcuni adempimenti e fasi procedurali analoghi a quelli della VAS;

Ritenuto pertanto di emanare alcune disposizioni per l'individuazione, nelle more dell'emanazione della compiuta disciplina della procedura di VAS ed in via transitoria, del soggetto competente alla effettuazione della valutazione nonché per la salvezza degli adempimenti e delle fasi procedurali eventualmente già svolti in quanto compatibili con la disciplina normativa della VAS;

Considerato altresì che il giorno 29 aprile scade la delega conferita al Governo per l'emanazione di decreti

correttivi al D.Lgs n.152 del 2006 e con essa la proroga delle Autorità di Bacino, ricollegata, dal D.Lgs. n. 284 del 2006 che l'aveva prevista, all'emanazione di un decreto correttivo di definizione della disciplina dei Distretti Idrografici;

Considerato che le Autorità di Bacino Distrettuali, in mancanza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne disciplini gli aspetti organizzativi e finanziari, nonché della nomina degli organi, non possono operare;

Ritenuto pertanto di intervenire con una disposizione che assicuri il proseguimento dell'azione amministrativa delle Autorità di Bacino senza soluzione di continuità, per assicurare attraverso le funzioni da loro svolte la sicurezza territoriale;

Ritenuto di approvare il progetto di legge regionale recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", allegato parte integrante della presente deliberazione corredato della relazione illustrativa;

Visti, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, gli articoli 46, comma 5, e 50 dello Statuto regionale approvato con la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13;

Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa Regionale l'approvazione del progetto di legge regionale sopra citato, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della Costa, Giuseppe Bortone e del Direttore Generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, Enrico Cocchi ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R. n.43/2001 e della deliberazione n.450/2007;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Lino Zanichelli e dell'Assessore programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione, Luigi Gilli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per i motivi richiamati in premessa qui richiamati quali parti integranti e sostanziali,

1) di approvare il progetto di legge regionale, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", composto da 4 articoli, allegato al presente atto (allegato B), corredato della relativa relazione (allegato A), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di proporre il suddetto progetto di legge regionale di cui all'allegato B) del presente provvedimento all'Assemblea Legislativa Regionale per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale.

Allegato A)

Relazione al progetto di legge "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale" introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/06 recante norme di recepimento di alcune Direttive europee in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (Direttiva 2001/42/CE), Valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti (Direttiva 85/337/CEE), nonché di Prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento (IPPC) da cui è derivata l'Autorizzazione integrata ambientale (Direttiva 96/61/CE).

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è stato pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008. E' entrato, quindi, in vigore il 13 febbraio 2008.

L'entrata in vigore di tali disposizioni ha alcune conseguenze molto rilevanti sull'azione amministrativa, soprattutto in materia di VAS, della Regione e degli Enti Locali dell'Emilia - Romagna.

L'entrata in vigore della disciplina dettata per la VAS dal D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 concerne i piani e programmi (l'art. 5, da per piani e programmi la seguente ampia definizione: "gli atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati a livello nazionale o locale oppure predisposti da una autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative") individuati all'art. 6 che specifica:

- a) al comma 2, i piani e programmi che sono comunque soggetti a VAS;
- b) ai commi 3 e 3-bis, quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità, per i quali cioè occorre valutare

preventivamente se possono comportare detti effetti significativi sull'ambiente;

c) al comma 4, i piani e programmi che sono comunque esclusi dalla VAS.

La disciplina dettata per la VAS dal D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 è, inoltre, caratterizzata da taluni requisiti e garanzie procedurali che si possono così riassumere:

1. l'autorità competente ad esprimere la valutazione ambientale strategica deve essere distinta da quella che procede alla formazione e approvazione del piano o programma (principio di terzietà) [art. 5, comma 1, lettere p) e q); art. 7, commi 5 e 6; art. 9, comma 2; art. 11, comma 2; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15]. Dette autorità pubbliche sono chiamate a collaborare nel corso di tutto il processo di formazione e approvazione del piano o programma, ma con compiti e funzioni distinte;
2. la procedura di VAS è caratterizzata dalla più ampia pubblicità del piano o programma e del rapporto ambientale, nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali dello stesso, nonché degli esiti della valutazione (principio di partecipazione) [art. art. 5, comma 1, lettere t), u) e v); art. 9, comma 1; art. 11, comma 1; art. 14; art. 15; art. 17]. Ciò anche ai fini di consentire la consultazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni in campo ambientale e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS;
3. quanto ai contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e alle modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che "la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni"; pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che

potranno meglio essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

La disciplina dettata dal D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08 in attuazione della Direttiva 2001/42/CEE, in estrema sintesi, prevede [con riferimento ai piani e programmi ricordati alla precedente lettera a)] i seguenti adempimenti relativamente ai procedimenti di VAS:

- 1) svolgimento di una fase di consultazione del proponente e/o dell'autorità procedente con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13, commi 1 e 2);
- 2) redazione del rapporto ambientale a cura del proponente e/o dell'autorità procedente (art. 13, commi 3 e 4);
- 3) invio del rapporto ambientale unitamente al piano o programma all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine dell'acquisizione del loro parere (art. 13, commi 5 e 6);
- 4) svolgimento di una fase di informazione, consultazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati ed i cittadini, tramite deposito del piano o programma e del relativo rapporto ambientale e facoltà di chiunque di inviare proprie osservazioni (art. 14);
- 5) espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente (art. 15);
- 6) decisione sulla VAS da parte dell'autorità procedente contestualmente all'approvazione del piano o programma (art. 16);
- 7) informazione sulla decisione rendendo pubblico: il piano o programma; il parere motivato dell'autorità competente; la dichiarazione di sintesi in cui è illustrato il processo decisionale seguito, in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è preso in considerazione il rapporto ambientale, le osservazioni presentate, i risultati delle consultazioni, il parere motivato, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce

delle alternative possibili; infine le misure di monitoraggio adottate (art. 17);

8) effettuazione del monitoraggio sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma (art. 18).

La disciplina dettata dal D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, in estrema sintesi, prevede [con riferimento ai piani e programmi ricordati alla precedente lettera b)] i seguenti adempimenti relativamente ai procedimenti di verifica di assoggettabilità:

1) invio all'autorità competente, da parte dell'autorità procedente, di un rapporto preliminare contenente una descrizione del piano o programma e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente (art. 12, comma 1);

2) l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisirne il parere (art. 12, comma 2);

3) l'autorità competente, sentita la autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS (art. 12, commi 3 e 4);

4) il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico (art. 12, comma 5).

La Giunta regionale intende provvedere alla redazione delle norme regionali di recepimento del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/08, sia per la VAS sia per adeguare la LR 9/99 sulla VIA.

Con il presente progetto di legge si intende provvedere ad individuare, nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorità competente all'effettuazione dei compiti in materia di VAS individuati dal D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/08, al fine di consentire un ordinata ed univoca attuazione dei procedimenti in materia di VAS in tutto il territorio regionale.

Infatti, le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/08 specificano che "In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome". Appare, quindi, subito evidente come per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VAS previste dal D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/08, la cui applicazione è divenuta obbligatoria dal 13 febbraio 2008, sia necessaria l'individuazione dell'autorità competente con legge regionale.

Questo progetto di legge, quindi, provvede, in attesa di un'organica legge regionale di recepimento di quanto previsto per la VAS dal D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/08 - per questo è fissato un termine di validità di 12 mesi delle nuove norme -, alla individuazione, nell'art. 1, dell'autorità competente per la VAS nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione "ambientale" della pubblica amministrazione individuata stabiliti dal citato D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D. Lgs. n. 4/08.

Con l'art. 2 si provvede a specificare che, ai fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, del D. Lgs. n. 4 del 2008 e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, in quanto compatibili con le disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006 e del D. Lgs. n. 4 del 2008, con particolare riguardo a quelli previsti dalla L.R. 20 marzo 2000, n. 20 (Norme per la tutela e l'uso del territorio), la quale ha introdotto una forma di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale degli effetti dei piani da essa disciplinati.

Infine, il secondo comma dell'art. 2 chiarisce che le varianti specifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi in corso di formazione e approvazione alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono comunque sottoposti a valutazione di assoggettabilità, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 3 va innanzitutto evidenziato che la continuazione dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio regionale

era già stata disposta a livello regionale con deliberazione di Giunta n.629 del 2 maggio 2006 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.152 del 2006 e successivamente confermata a livello statale con D. Lgs. 8 novembre 2006 , n.284. Ciò per ovviare alle rilevanti problematiche derivanti dalla previsione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006 che ne disponeva la soppressione con decorrenza dal 30 aprile 2006 senza che potessero operare le nuove Autorità di Bacino distrettuale che ne ereditano le funzioni. Tale articolo infatti istituisce le Autorità di bacino distrettuali e ne elenca gli organi, senza peraltro specificarne le attribuzioni e rimandando ad un successivo DPCM i criteri e le modalità per l'attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie. Non essendo stato emanato tale atto le Autorità di bacino distrettuali non hanno potuto e tuttora non possono essere costituite ed esercitare le funzioni loro spettanti. Per evitare che l'attività svolta dalle Autorità di bacino in termini di gestione, vigilanza e controllo in materia di difesa suolo venga interrotta per l'impossibilità di operare del soggetto titolare della competenza si impone la necessità di una norma che disponga la continuazione della loro attività sino alla nomina degli organi delle nuove Autorità di bacino distrettuali e quindi all'inizio dell'operatività di queste ultime.

L'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 4, è motivata dall'esigenza di superare la situazione in cui versano i procedimenti di pianificazione e programmazione a seguito dell'entrata in vigore della disciplina della VAS in assenza dell'individuazione dell'Autorità competente a detta valutazione , nonché dall'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività delle Autorità di Bacino, così come sopra ampiamente esposto.

Allegato B)

Progetto di legge regionale

"Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Titolo I

Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica

Articolo 1

Autorità competente

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006, quale autorità competente per la Valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente titolo I trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della giunta regionale la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20

(Disciplina generale sulla tutela e l'uso de territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella regione e nelle province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani. La regione e le province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla l.r. n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.

Articolo 2

Procedimenti in corso

1. Ai fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006, del D. Lgs. n. 4 del 2008, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo decreto:

- a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978;
- b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla L.R. n. 20 del 2000;
- c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.

TITOLO II

Norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Articolo 3

Operatività delle Autorità di Bacino

1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni

interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

TITOLO III
Entrata in vigore


Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: ZANICHELLI LINO

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
'Pari Opportunita'


DOTT.SSA SONIA CIOFFI